Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì 2 dicembre — Numero 282

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto legge 1° dicembre 1921, n. 1653, *riguardante provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2547, che autorizza i prefetti del Regno ad emanare speciali provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle facoltà loro demandate dal R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2547, i prefetti del Regno sono autorizzati, nelle Provincie ove si manifesti grave deficienza di energia elettrica, ad ordinare, valendosi eventualmente anche della requisizione, l'uso o la riattivazione nella massima efficienza degli impianti termici, mediante l'esecuzione dei lavori che si rendessero a tal fine necessari.

Siffatta disposizione è applicabile agli impianti termici sia che essi appartengano a produttori o venditori di energia elettrica, ovvero ad utenti per i propri bisogni

La facoltà di requisizione compete ai prefetti anche per le quantità di energia, comunque prodotta, che risultino non usate o non convenientemente utilizzate nei riguardi dell'interesse generale.

Art. 2.

I provvedimenti relativi all'energia per ferrovie, tramvie, miniere o fabbriche di combustibili, di cui al-

l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2547, sono adottati dal ministro dei lavori pubblici sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

Art. 3.

Per intensificare la produzione negli impianti d'energia idroelettrica o per fornire dell'acqua necessaria gli impianti termici, i provvedimenti a norma del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, su le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche. saranno adottati, occorrendo, di ufficio, anche su proposta dei prefetti o dei commissari regionali di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici, col ministro dell'industria e col ministro del lavoro, ha facoltà di nominare commissari regionali, autorizzati a coordinare e promuovere i provvedimenti previsti ai fini del su citato decreto Reale 28 dicembre 1919, n. 2547 e del presente decreto.

I commissari regionali esamineranno le condizioni locali con ampie facoltà ispettive e di controllo su la produzione e sui consumi dell'energia elettrica.

Su proposta di detti commissari, i prefetti, valendosi delle facoltà loro spettanti ai sensi dell'art. 3 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2547, e del presente decreto, emetteranno i relativi provvedimenti.

Art. 5.

Spetta al ministro dei lavori pubblici, sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, la risoluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle diverse Provincie. Per tale esame interverranno anche alle adunanze della seconda sezione del predetto Consiglio un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dell'industria e un rappresentante della Giunta tecnica pei lavori contro la disoccupazione.

Art. 6.

I ricorsi contro i provvedimenti emanati in dipendenza del presente decreto non hanno effetto sospensivo.

Art. 7.

L'accertamento delle spese effettuate per la produzione dell'energia termica, in dipendenza dei provvedimenti emanati in virtù del presente decreto ed il conseguente reparto saranno devoluti alle Commissioni arbitrali di cui ai Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288, ed in caso di contestazione per questioni interessanti il territorio di più Provincie decide la Commissione arbitrale centrale di cui ai decreti stessi. In tal caso i due membri in rappresentanza delle parti contendenti saranno di volta in volta da queste designati.

Art. 8.

Il presente decreto ha la durata di un anno ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — MICHELI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1627, *concernente la istituzione di scuole popolari italiane in regioni alloglotte.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle nuove Provincie del Regno l'obbligo dei padri di famiglia italiani di procacciare ai loro figli l'istruzione elementare prescritta dalle leggi ivi in vigore non si adempie che inviando i figli stessi alle scuole italiane nei Comuni dove queste esistono.

Agli effetti del presente decreto sono considerate famiglie italiane quelle che nei rapporti domestici usano prevalentemente la lingua italiana.

Art. 2.

Nei Comuni delle nuove Provincie nei quali non esista una scuola italiana mantenuta dagli Enti obbligati a norma delle leggi generali o provinciali, detta scuola dovrà istituirsi a cura dello Stato, sempre che vi siano non meno di 15 fanciulli obbligati a frequentarla.

È in facoltà del ministro dell'istruzione di accettare a sgravio, con apposita convenzione, scuole italiane tenute da Società o da cittadini privati.

Art. 3.

Le spese per le scuole italiane di cui l'articolo antecedente, stanno - fino a nuova disposizione - a carico dello Stato.

I Comuni saranno obbligati a mettere a disposizione di tali scuole i locali necessari, nei loro edifici scolastici.

In quanto ciò non fosse possibile dovranno provvedere ad approntarli, sia prendendo in affitto locali adatti, sia ampliando gli edifici scolastici attuali, sia erigendone di nuovi.

In questi casi i Comuni saranno ammessi a godere i benefici della legge 4 gennaio 1911, n. 487, art. 24 e seguenti.

Art. 4.

Le scuole di cui sopra sono ordinate come le altre scuole corrispondenti della rispettiva Provincia.

Il ministro dell'istruzione, udita l'autorità scolastica provinciale, stabilisce caso per caso l'organo che esercita la vigilanza didattica diretta sopra le scuole di Stato.

Art. 5.

Gli insegnanti effettivi delle scuole di cui all'art. 2 sono nominati dal ministro dell'istruzione in seguito a concorso, sentita l'autorità scolastica provinciale.

Gl'insegnanti a titolo provvisorio e supplenti sono nominati dall'autorità scolastica provinciale.

Lo stato giuridico-economico degli insegnanti stessi sarà regolato con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri e con il ministro del tesoro.

Con le stesse modalità sarà stabilita anche l'indennità che percepiranno per ogni anno scolastico i maestri provvisori e supplenti addetti alle scuole di Stato.

Art. 6.

Il ministro dell'istruzione, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con le disposizioni tuttora vigenti nelle nuove Provincie.

Art. 7.

In via transitoria, l'obbligo di frequentare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto la scuola italiana nei Comuni dove esista, è limitato per l'anno scolastico 1921 922 ai fanciulli tenuti a frequentare la 1ª classe.

Le disposizioni transitorie che risulteranno necessarie per gli anni scolastici 1922 923 e 1923-924 saranno adottate dal ministro dell'istruzione, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri.

Art 8.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Racconigi, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, *in udienza del 28 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922 autorizza un prelevamento di L. 150.000, occorrenti al Ministero degli affari esteri.*

SIRE!

Per la partecipazione dell'Italia alla III Conferenza Internazionale del lavoro, apertasi in Ginevra il 25 dello scorso mese di ottobre, si rende necessario lo stanziamento in bilancio della somma di L. 150 000 con la quale, per cura del R. commissariato per l'emigrazione, sarà provveduto alle spese per le rappresentanze italiane presso la suddetta Conferenza.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, ha deliberato di attingere la somma al fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento del quale si tratta.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1595, *che autorizza una 15ª prelevazione di L. 150 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921 922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10 000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 8.113.048,92 rimane disponibile la somma di L. 1 886.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di lire centocinquantamila (L. 150,000), da assegnarsi al seguente capitolo di nuova istituzione numero 49-IV « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla III conferenza internazionale del lavoro in Ginevra » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1636, *concernente norme per l'assegnazione dei contributi statali e la equa determinazione dei prezzi per la costruzione di case popolari ed economiche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Sentito il Comitato di cui all'art. 10 della legge stessa;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretario di Stato per l'industria e il commercio e per il lavoro e le assicurazioni sociali;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Criteri per l'assegnazione dei contributi per costruzione di case popolari ed economiche

Art. 1.

A termine dell'art. 32 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, si applicheranno le seguenti norme nell'assegnare i contributi al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo prevista dalle vigenti disposizioni per costruzione di case popolari ed economiche, per quanto riguarda le disponibilità seguenti:

a) i fondi che alla data del presente decreto residueranno dopo soddisfatti gli impegni in corso e le altre erogazioni di carattere obbligatorio prescritte dalla legge 7 aprile 1921, n. 463;

b) i 18 milioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Art. 2.

Per ogni regione si sommerà l'importo dei capitali pei quali gli Enti costruttori hanno chiesto il contributo in base alle domande pervenute al Ministero d'industria e commercio entro il termine di legge del 31 marzo 1921, senza tener conto se siano state o non soddisfatte.

Prendendo a base la somma dei capitali come sopra calcolati, si determinerà la quota proporzionale che competerebbe a ogni regione sulla somma di 50 milioni, sebbene già in parte erogata, che rappresenta la totalità dei fondi assegnati pel pagamento dei contributi statali dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521; dall'art. 1, comma 1°, della legge 7 aprile 1921, n. 463 e dall'art. 28, lett. *a*), parte 1ª della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Dalla quota di competenza di ogni regione si dedurrà la somma dei contributi già concessi alla regione stessa, nonchè quella per i mutui suppletivi indispensabili per ultimare le costruzioni in corso, e la cifra residuale rappresenterà il contingente regionale. Questo però non potrà in niun caso superare i 5 milioni complessivi di contributi, e la eccedenza andrà ad aumento del contingente delle regioni meno dotate e delle altre per le quali il fabbisogno qualitativo edilizio richiede un equo riguardo.

Il piano di assegnazione dei contributi alle singole regioni in base ai criteri di calcolo sopra indicati risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Per rendere possibile l'accoglimento del maggior numero delle domande meritevoli di considerazione, l'importo dei progetti presentati da qualsiasi Ente costruttore potrà essere limitato alle esigenze di un programma costruttivo di immediata attuazione su parere tecnico dei funzionari competenti, e sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.

Tuttavia, entro i limiti del contingente regionale determinato in base alle disposizioni del precedente articolo, le domande presentate dai vari Enti per somme non superiori a lire 500.000 potranno essere accolte per intero.

Il contingente regionale sarà erogato soddisfacendo, con riserva delle eventuali riduzioni di cui al presente articolo, le domande nel seguente ordine di precedenza:

1° quelle relative a centri aventi popolazione inferiore a 40 mila abitanti;

2° quelle di Cooperative di mutilati e invalidi di guerra;

3° quelle dei Comuni, delle Provincie e degli Enti autonomi per costruzione di case popolari ed economiche;

4° quelle degli Enti pei quali alla data del presente decreto risulti al Ministero che abbiano iniziato le costruzioni.

Art. 4.

Tutte le domande di cooperative devono essere completate con l'invio al Ministero per l'industria e il commercio di un elenco di soci che, a costruzioni finite, risulteranno assegnatari di alloggi con le indicazioni, per i mutui della Cassa depositi e prestiti, relative alla Amministrazione da cui dipendono, al grado, allo stipendio, o pensione e alle eventuali cessioni esistenti.

Art. 5.

Il fondo di 2 milioni di lire previsto nell'art. 28 lettera *b*) della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sarà erogato col seguente ordine di precedenza:

a) a favore delle domande relative a Provincie nelle quali nessun Ente costruttore abbia conseguito contributi, e per le quali non siano pendenti domande presentate entro il 31 marzo 1921;

b) a favore delle domande relative a provincie nelle quali nessun Ente costruttore abbia ottenuto contributi alla entrata in vigore della citata legge, ma per le quali siano pendenti domande presentate entro il 31 marzo 1921 ed aventi perciò la possibilità di essere soddisfatte con disponibilità diverse dai 2 milioni di lire.

Agli effetti del citato art. 23, lett. b) e della finalità della legge, non si terrà conto delle operazioni di mutuo che per la loro esiguità siano sproporzionate a'le esigenze ediliz.e della Provincia.

Art. 6.

I provvedimenti che importino gestione dei fondi assegnati per concorrere alla costruzione di case popolari ed economiche dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, e dai precedenti atti legislativi, saranno emessi sentito il parere del Comitato interministeriale pel finanziamento del'e imprese edilizie

CAPO II.

Norme per mantenere i costi delle costruzioni finanziate in giusta relaz'one con quelli delle materie prime e della mano d'opera.

Art. 7.

L'aggiudicazione dei lavori di costruzione delle case da parte di cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato dovrà avvenire esclusivamente mediante gare ad offerte di prezzi od a ribasso sui prezzi stabiliti dalla staz'one appaltante, escludendo qualunque forma di contratto a rimborso di spesa, fra almeno cinque Ditte, e i capitolati speciali e gli atti definitivi di appalto, dovranno riportare l'approvazione del Ministero d'industria e commercio.

Art. 8.

Nei capitolati speciali che debbono far parte dei contratti di aggiudicazione dei lavori, di cui all'articolo precedente, dovranno essere indicati i prezzi unitari, di preferenza globali, riferiti al minor numero possibile di voci e comprendenti tutto quanto occorre per ciascun lavoro completamente finito.

Ai capitolati speciali predetti dovranno essere unite le analisi dei prezzi con tutti gli elementi necessari, almeno per le categorie di lavori che hanno maggiore importanza nell'appalto.

Dovrà essere prescritta la revisione dei prezzi a periodi non inferiori a sei mesi, nè superiori a un anno; nelle successive revisioni dovrà però rimanere invariato il compenso all'impresa per spese generali ed il suo beneficio quale risulta dal contratto, salvochè la revisione porti una diminuzione dei prezzi.

I nuovi prezzi concordati colle imprese in seguito alle revisioni periodiche, dovranno essere approvati dai Consigli d'amministrazione delle Cooperative e del Ministero d'industria e commercio.

Art. 9.

I compensi di progetto e di direzione dei lavori delle Cooperative edilizie che abbiano ottenuto il contributo dello Stato, quando vadano a carico dei mutui, dovranno riportare l'approvazione del Ministero d'industria e commercio.

Art. 10

Quando i prezzi unitari elementari delle costruzioni delle Cooperative edilizie aggiudicate con contratti anteriori alla da'a del presente decreto, per effetto delle successive revisioni abbiano raggiunti limiti non più in relazione con i costi delle mercedi e delle materie prime, potrà il Ministero d'industria e commercio negare il nulla osta alle somministrazioni sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, fino a quando non siano stati concordati fra la Cooperativa e l'impresa nuovi prezzi ritenuti equi dal Ministero medesimo

Il Ministero dell'industria e del commercio sentirà il parere del Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie:

a) nell'approvare i prezzi concordati con le imprese a norma dell'art. 9, ultimo comma;

b) nell'approvare i compensi di progetto e di direzione a norma dell'art. 10;

c) nel giudicare se siano da ritenersi equi i nuovi prezzi concordati fra Cooperativa ed Impresa a norma del presente articolo;

d) nel rilasciare o negare il nulla osta alle somministrazioni sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, parimenti a norma del presente articolo.

Nei casi previsti alle lettere a, b, c, il Comitato interministeriale predetto sarà coadiuvato dalla Commissione tecnica di cui al successivo articolo 15.

Art. 11.

Intervenendo a favore di una Cooperativa edilizia una nuova concessione di mutuo e di contributo, o anche di solo contributo, le condizioni stipulate dalla medesima, tanto colle imprese quanto colle Direzioni dei lavori, non possono estendersi ai nuovi mutui, sia che essi debbano servire a far fronte ai maggiori costi delle materie prime e della mano d'opera, sia che vengano destinati ad un ampliamento del programma costruttivo, senza l'autorizzazione del Ministero che potrà prescrivere eventualmente nuove gare.

Art 12.

I disegni definitivi delle costruzioni non potranno essere modificati senza speciale autorizzazione del Ministero d'industria e commercio.

Sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle Imprese edilizie potrà essere disposto che la spesa per le varianti sia esclusa dal mutuo e dal contributo.

Art. 13.

Gli Enti costruttori di case popolari ed economiche che abbiano ottenuto il contributo dello Stato, dovranno tenere al corrente la contabilità dei lavori secondo le norme prescritte nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e perciò dovranno tenere al corrente, colle norme prescritte nel regolamento predetto, almeno i seguenti registri, che dovranno mettere sempre a disposizione degli ingegneri o degli altri funzionari incaricati delle ispezioni di vigilanza:

1° il giornale dei lavori;

2° i libretti di misura dei lavori e delle provviste;

3° il registro di contabilità;

4° il sommario del registro di contabilità.

Art. 14.

Il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie, di cui all'art. 47 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, è chiamato a emettere il proprio parere, oltre nei casi tassativamente indicati nei precedenti articoli, su ogni altro provvedimento concernente i contratti, i capitolati, i prezzi da emanare in base alle disposizioni del presente capo.

Esso sarà coadiuvato dalla Commissione tecnica già istituita con decreto del ministro d'industria e commercio del 15 giugno 1921, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi relativi alle costruzioni che si eseguono con finanziamento statale.

Detta Commissione sarà composta di due ingegneri dell'Ufficio delle case popolari del Ministero predetto, di due ingegneri del Genio civile delegati dal Ministero dei lavori pubblici e di un ingegnere delegato dalla Associazione degli ingegneri italiani.

Art. 15.

Le norme del presente decreto saranno adottate, in quanto siano applicabili, anche per le Cooperative composte di ferrovieri dello Stato, per le quali la tabella analoga a quella allegata al presente decreto sarà proposta dalla speciale Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e approvata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il ministro d'industria e commercio e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Allegato.

Tabella di assegnazione delle disponibilità agli Enti costruttori raggruppati per regioni.

(Le cifre sono espresse in milioni, decimi e centesimi di milioni).

REGIONI	Mutui assegnati e deliberati	Mutui richiesti e non ancora concessi	Mutui suppletivi necessari per ultimare le costruzioni secondo i progetti approvati dal Ministero a garanzia degli Istituti mutuanti. — Cassa depositi e prestiti	Totale delle colonne 2 3-4	Quota proporzionale sui fondi globali assegnati per contributo governativo	Contributi assegnati per mutui della colonna 2	Contributi per mutui suppletivi della colonna 4	Totale contributi 7+8	Contingente di contributo per nuove costruzioni e per mutui suppletivi assegnabili ad ogni regione 6—9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piemonte	26.6	4.4	6.9	37.9	0.72	0.58	0.17	0.75	0.03*
Lombardia	98.2	160.0	19.0	277.2	5.23	2.69	0.54	3.23	2.00
Veneto	53.3	112.4	10.7	176.4	3.33	1.48	0.30	1.78	1.55
Liguria	21.6	46.7	4.3	72.6	1.37	0.64	0.13	0.77	0.60
Emilia	61.3	61.3	12.3	134.9	2.55	1.67	0.34	2.01	0.54
Toscana	37.5	37.5	7.5	82.5	1.56	0.91	0.18	1.09	0.47
Marche	15.5	38.3	3.1	56.9	1.08	0.42	0.08	0.50	0.58
Umbria	2.4	0.5	0.5	3.4	0.07	0.06	0 01	0.07	—
Lazio	561.5	751.3	151.5	1464.3	27.57	15.73	4.21	19.94	7.63
Abruzzo	1.6	15.2	0.3	17.1	0.33	0.04	0.01	0.05	0.28
Campania	116.5	43.5	13.3	173.3	3.28	3.09	0.37	3.46	0.18*
Puglie	8.0	25.5	1.6	35.1	0.67	0.21	0.05	0.29	0.38
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	9.8	10.4	2.0	22.2	0.42	0.25	0.05	0.30	0.12
Sicilia	12.3	70.9	2.4	85.6	1.62	0.36	0.07	0.43	1.19
Sardegna	0.6	9.5	0.1	10.2	0.20	0.02	0.01	0.03	0.17
									15.51
									0.21*
	1026.7	1387.4	235.5	2649.6	50.0	28.18	6.52	34.70	15.30

Le cifre con asterisco della colonna 10 rappresentano somme che furono già assegnate in più del contingente che si determina nella presente tabella. Ciò è dovuto al fatto che, nelle prime assegnazioni, erano pervenute al Ministero solo le domande di Enti di alcune regioni e non fu possibile quindi seguire altro criterio che quello della priorità delle domande stesse. Tali eccedenze saranno coperte con prelevamenti sui contingenti delle regioni maggiormente dotate a norma del presente decreto.

Nelle cifre senza asterisco della colonna 10 sono comprese anche le quote da assegnarsi a titolo di contributo sugli interessi capitalizzati di cui all'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Il ministro: BELOTTI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1606. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del Ministero delle finanze, è data facoltà al comune di Mortizza (Piacenza), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo sino a L. 4000.

M. 1607. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Gallo (Bergamo) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1609. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bagnolo Mella (Brescia), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1610. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Inverigo (Como) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.